

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3347

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, BOATO, ADOLFO BATTAGLIA, CAPRIA, BONOMO,  
BORGIA, BORGOGGIO, BORSANO, BOTTINI, CANCIAN,  
CONTE, D'AMATO, DEMITRY, FORMICA, FRASSON, MARIA-  
NETTI, MASTRANZO, NAPOLI, NUCARA, OLIVO, ROGNONI,  
TISCAR, TUFFI, SIGNORILE**

Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 4 agosto 1993, n. 277, recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

*Presentata il 17 novembre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I recenti avvenimenti relativi alla difesa dello Stato nei confronti degli attacchi all'ordine pubblico ed alla legalità repubblicana, nonché i pesanti effetti sociali della crisi economica ed occupazionale e le connesse radicali trasformazioni della presenza dei pubblici poteri negli assetti finanziari e della produzione di beni e di servizi, che di fatto stanno dando vita ad una vera e propria nuova costituzione economica fino a porre in discussione la soglia minima consentita al controllo sociale di questo aspetto strategico della vita della comunità nazionale, accentuano la necessità di preservare ciò che in ogni tempo appare come un valore essenziale per la stabilità delle istituzioni, e cioè la capacità del Parlamento di esprimere e sostenere un durevole assetto de-

l'indirizzo politico, e quindi dei governi e delle maggioranze di sostegno.

Le recenti leggi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comportano una ben scarsa probabilità che ciò possa essere conseguito nel momento in cui esse troveranno la prima applicazione. È contro ogni ragionevole conoscenza della situazione nazionale immaginare che tali leggi, per come esse sono poste, possano di fatto inaugurare un nuovo corso, tale non solo da segnalarsi per un'opera generale di rinnovamento di uomini e di principi nella vita politica nazionale, ma soprattutto in grado di corrispondere alle esigenze di stabilità di cui si ha un gran bisogno. Non si esagerano giudizi e valutazioni quando si dice che il prevedibilissimo prolungarsi

della precarietà e delle difficoltà di oggi, ed anzi il loro pesante aggravamento che si lamenteranno subito dopo il rinnovamento delle Camere, arrecheranno un danno difficilmente riparabile e ancora più difficilmente reversibile degli interessi generali della comunità nazionale. Tanto che nemmeno il richiamo alla utilità di sperimentare prima di correggere può essere accolto, poiché non si sperimenta senza alti rischi quello che si presenta come un vero e proprio salto nel buio.

In queste condizioni sentiamo il dovere di chiedere di esaminare la situazione politico-normativa che si è venuta a creare, elaborando le proposte tecniche ed i con-

egni di stabilità che possano allontanare tale grave rischio dal nostro futuro. Gli schemi applicabili in questa direzione sono come è noto assai vari: molti di essi sono stati anche di recente avanzati da alcune parti politiche, ed il loro esame e la scelta che può essere fatta, traducendosi in modifiche legislative ordinarie alle leggi elettorali recentemente approvate dal Parlamento, non dovrebbero dar luogo ad alcuna utilizzazione temporale che, di per sé, interferisca sulla conclusione anticipata della legislatura quale che ne sia la scadenza temporale da alcuni auspicata, da altri progettata e da altri ancora deprecata.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « , espresso in un unico turno elettorale » sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il cinquanta per cento più uno dei voti espressi »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza dei voti espressi con il *quorum* di cui al comma 3, si fa luogo ad un secondo turno di votazioni, da svolgersi nella seconda domenica successiva a quella delle votazioni, al quale possono partecipare, salvo rinuncia, i candidati che abbiano riportato almeno il sei per cento dei voti espressi. Nel secondo turno di votazioni risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

3-ter. La rinuncia di cui al comma 3-bis può essere presentata all'Ufficio elettorale circoscrizionale entro le ore 20 del mercoledì successivo al giorno delle votazioni. Equivale a rinuncia la revoca della presentazione della candidatura che può essere presentata da parte del rappresentante di cui all'articolo 17, entro le ore 20 del giovedì successivo al giorno delle votazioni ».

## ART. 2.

1. All'articolo 77 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, al primo turno di votazione, il candidato che ha ottenuto il cinquanta per cento più uno dei voti espressi. qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza dei voti espressi con tale *quorum* individua i candidati ammessi al secondo turno di votazione. Proclama eletto, al secondo turno di votazione, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; »;

b) al numero 2) del comma 1 le parole da: « determina la cifra elettorale » fino a: « percentuale ottenuta dal candidato eletto; » sono sostituite dalle seguenti: « determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato al primo turno collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal medesimo candidato. Al fine della determinazione della cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato al secondo turno, dalla somma dei voti conseguiti al primo turno nelle singole sezioni elettorali dalla lista collegata al candidato eletto al secondo turno è detratto un numero di voti pari a quello riportato al primo turno di votazione dal candidato eletto al secondo turno; ».